



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it flp@email.it

Segreteria Generale

Prot. n.1088/FLP/2004

Roma, 14 maggio 2004

NOTIZIARIO N° 27

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

e p.c. Alla Confederazione U.S.A.E.
ROMA

BUONUSCITA DEGLI STATALI

Dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale

Sentenza Corte Costituzionale n°91 del 8-12 marzo 2004

Con la Sentenza della Corte Costituzionale 8-12 marzo 2004, n. 91, è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, in base al quale sono state definite le modalità per il computo dell'indennità integrativa speciale ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita in favore dei dipendenti dello Stato.

La questione era stata sollevata dalla Corte di appello di Bologna nel corso di un giudizio concernente due ex dipendenti dell'Ente Poste italiane cessati dal servizio nell'anno 1994.

La Corte di appello di Bologna aveva ritenuto che si ponessero in contrasto con gli articoli 36 e 38 della Costituzione le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87/1994 nella parte in cui, secondo la costante interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vigente, prevedono che l'indennità integrativa speciale, inserita nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita in ragione del 60 per cento del relativo ammontare, debba essere valutata all'80 per cento (e, quindi, ridotta al 48 per cento) in applicazione dell'art. 38 del DPR 29 dicembre 1973, n. 38, norma operante per tutti gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva da considerare per la liquidazione dell'indennità di buonuscita. Ciò, ad avviso della stessa Corte d'appello si sarebbe tradotto in una riduzione quantitativa della indennità integrativa speciale inadeguata alla sua natura retributiva e tale da non consentire alla medesima indennità di svolgere, nella sua natura di retribuzione differita, la funzione di concorrere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori nel corso della vecchiaia.

La Corte Costituzionale, disattendendo i punti di vista espressi dalla Corte d'appello di Bologna, ha svolto varie considerazioni tra cui le seguenti.

La disciplina dettata dalla legge n. 87/1994 costituisce il frutto di una ragionevole scelta del legislatore per perseguire in modo adeguato l'obiettivo considerato ineludibile dalla Sentenza n. 243 del 1993 emessa dalla stessa Corte Costituzionale.

In quell'occasione la Corte Costituzionale aveva ritenuto indispensabile un intervento del legislatore volto a realizzare un sistema idoneo ad assicurare "una effettiva e ragionevole equivalenza" del calcolo complessivo dei diversi trattamenti di fine rapporto modellato, non solo nell'ambito del settore pubblico ma anche nei confronti del lavoro privato, in modo da attribuire adeguata considerazione, oltre che ai principi di proporzionalità e sufficienza, alle persistenti diversità di regolamentazione, allo scopo di evitare l'eventuale creazione di forme di squilibrio ulteriori o di segno opposto a quelle all'epoca esaminate.

La disposizione dell'art. 1 della legge n. 87/1994, ai sensi del quale la determinazione dei suddetti trattamenti, con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, deve avvenire "in applicazione delle norme già vigenti", per la connessione sistematica con l'art. 38 del DPR n. 1032/1973, è stata costantemente interpretata nel senso che anche l'indennità integrativa speciale, nell'indicata misura del 60 per cento, rientra nella base di calcolo della buonuscita e subisce l'ulteriore decurtazione del 20 per cento.

Ma l'attribuzione di tale contenuto precettivo all'art. 1 in parola non pone detto articolo in contrasto con i principi di cui agli articoli 36 e 38 della Costituzione. Ciò in quanto, la valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell'art. 36 della Costituzione deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle singole voci che la compongono. Conseguentemente tale valutazione non può essere limitata all'indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa. Inoltre, l'indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi hanno funzione previdenziale e come tali debbono essere disciplinati secondo i criteri di solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, la corresponsione di un minimo la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, che nell'operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica.

La Corte Costituzionale, dopo avere confermato che il criterio della computabilità dell'indennità integrativa speciale in una misura percentuale e non integralmente è conforme ai principi dell'art. 38 della Costituzione e che la riduzione dell'indennità integrativa speciale comporta un contenimento delle risorse finanziarie per dare attuazione alla legge n. 87/1994 senza incidere sulla "garanzia delle esigenze minime di protezione della persona", ha concluso dichiarando non fondata la questione sollevata dalla Corte di appello di Bologna.

Si riporta in allegato, il testo della sentenza.
(per i notiziari ricevuti via fax gli allegati sono disponibili sul nostro sito www.flp.it)

L'UFFICIO STAMPA

SENTENZA della Corte costituzionale N. 91/2004

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

.....omissis.....

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 [1] (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promosso con due ordinanze dell'8 gennaio 2003 dalla Corte d'appello di Bologna nei procedimenti civili vertenti tra l'Istituto Postelegrafonici e Zucchini Edi e tra il medesimo Istituto e Fiorini Paolo iscritte ai nn. 340 e 441 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 24 e 28, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di due controversie previdenziali promosse nei confronti dell'Istituto Postelegrafonici (IPOST) al fine di ottenere il ricalcolo dell'indennità di buonuscita, la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, con due ordinanze di identico contenuto ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione [2], dell'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1994, n. 87 [1] (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti).

Premette il giudice *a quo* che entrambi i ricorrenti, già dipendenti dell'Ente Poste italiane poi trasformato in società per azioni, collocati in quiescenza rispettivamente in data 30 dicembre 1994 e 25 settembre 1995, avevano chiesto che l'indennità di buonuscita loro erogata fosse ricalcolata inserendo l'indennità integrativa speciale nella misura del 60 per cento anziché in quella del 48 per cento effettivamente conteggiata. Radicatosi il contraddittorio con l'IPOST, il Tribunale di Bologna aveva accolto le domande dei ricorrenti rilevando che, in base a quanto stabilito dalla sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte [3], la quota di indennità integrativa speciale del 60 per cento prevista dall'art. 1 della legge n. 87 del 1994 doveva essere aggiunta direttamente alla base contributiva di cui al DPR n. 1032 del 1973 [4] senza alcuna ulteriore decurtazione.

Entrambe le sentenze erano state gravate d'appello.

Ciò posto, la Corte di Bologna osserva che, com'è stato rilevato dall'IPOST negli atti di appello, per giurisprudenza costante della Corte di cassazione, da assumere in termini di diritto vivente, il computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita avviene mediante inserimento dell'aliquota del 60 per cento di cui alla norma impugnata nella base di calcolo poi utilizzata per la determinazione dell'effettiva base contributiva; e poiché su quest'ultima si opera la riduzione all'80 per cento prevista dall'art. 38 del DPR n. 1032 del 1973 [4], in effetti è soltanto il 48 per cento dell'indennità integrativa speciale ad essere conteggiato nel calcolo della buonuscita.

In tale riduzione rispetto alla quota del 60 per cento il giudice *a quo* ravvisa una violazione dei richiamati parametri costituzionali. Come risulta dalla sentenza di questa Corte n. 243 del 1993 [3], infatti, l'indennità integrativa speciale ha carattere retributivo, sicché le riduzioni delle percentuali di calcolo della medesima ai fini della determinazione della buonuscita non debbono pregiudicare il principio della sufficienza della retribuzione. La norma impugnata, invece, interpretata secondo il diritto vivente, risulterebbe in contrasto con il principio di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione [2], poiché determina un computo dell'indennità integrativa in misura inferiore al 50 per cento, palesemente insufficiente in considerazione del citato carattere retributivo dell'indennità stessa; d'altra parte la riduzione della quota effettiva andrebbe a vulnerare anche l'art. 38 della Costituzione, stante la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale dell'indennità di buonuscita, la quale è finalizzata a concorrere ad assicurare nel corso della vecchiaia quei mezzi adeguati alle esigenze di vita cui fa riferimento il menzionato parametro costituzionale.

Da tanto consegue, secondo la Corte remittente, la necessità di un intervento di questa Corte che dichiari l'illegittimità costituzionale della norma impugnata quale risultante dall'interpretazione giurisprudenziale sopra riportata; e la rilevanza della questione risulta dal fatto che, in caso di suo accoglimento, entrambi i ricorrenti avrebbero diritto a percepire un'indennità di buonuscita maggiore di quella effettivamente loro erogata.

2. - In entrambi i giudizi davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, con memorie di diverso contenuto, che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Nell'atto di intervento relativo al giudizio di cui all'ordinanza iscritta al n. 340 del registro 2003 la difesa erariale ha osservato che il giudice *a quo* ha prospettato i propri dubbi di legittimità costituzionale in relazione ad una possibile interpretazione della norma, lasciando intendere che quest'ultima sarebbe conforme a Costituzione ove diversamente interpretata; ne consegue, in virtù del criterio fondamentale secondo cui il giudice deve privilegiare, tra più interpretazioni, quella conforme al dettato costituzionale, che la questione è inammissibile, ben potendo la Corte d'appello decidere la controversia secondo la diversa interpretazione ritenuta non in contrasto con la Carta costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura dello Stato ha sostenuto che la questione è da ritenere non fondata; la legge n. 87 del 1994, infatti, non è che una risposta del legislatore alla sentenza n. 243 del 1993 di questa Corte. E questa stessa Corte, chiamata a decidere numerose questioni di legittimità costituzionale, con la successiva sentenza n. 103 del 1995 ha già chiarito che detta legge è da valutare come del tutto conforme a Costituzione,

rappresentando un intervento adeguato e tempestivo conseguente alla precedente declaratoria di illegittimità costituzionale.

Nell'atto di intervento relativo al giudizio di cui all'ordinanza iscritta n. 441 del registro 2003 la difesa erariale ha osservato innanzitutto che la legge n. 87 del 1994 rappresenta un tentativo del legislatore di contemperare quanto deciso dalla sentenza di questa Corte n. 243 del 1993 con le esigenze di bilancio. In periodi di crisi economica e di forte disavanzo pubblico il legislatore deve necessariamente coordinare la fruizione dei diritti economici dei cittadini con le disponibilità finanziarie esistenti, come più volte questa Corte ha riconosciuto; e, d'altra parte, la stessa sentenza in ultimo citata aveva riconosciuto rientrare nella discrezionalità del legislatore il potere di disporre in merito alla base retributiva da computare per i trattamenti di fine rapporto.

La difesa erariale ha quindi rilevato che le doglianze del giudice remittente si traducono, in effetti, in una richiesta di sindacato della discrezionalità legislativa, con conseguente inammissibilità della questione. D'altra parte, l'illegittimità costituzionale non deriverebbe - secondo il ragionamento fatto dalla Corte d'appello di Bologna - dall'inserimento dell'indennità integrativa speciale, nella misura del 60 per cento, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, scelta che non viene criticata; quanto, piuttosto, dall'ulteriore riduzione disposta dall'art. 38 del DPR n. 1032 del 1973, il che si traduce in un'intrinseca contraddittorietà della questione, finalizzata a contestare una scelta legislativa discrezionale, peraltro in sé già ritenuta congrua.

3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza n. 340 del 2003 il Presidente del Consiglio dei ministri, in prossimità della camera di consiglio, ha depositato una memoria nella quale ha aggiunto ulteriori argomenti a sostegno delle richieste avanzate nell'atto di intervento, ponendo principalmente l'accento sul fatto che il diritto vivente di cui attualmente si discute è del tutto conforme alla finalità primaria dell'art. 1 della legge n. 87 del 1994. Infatti la statuizione, in esso contenuta, secondo cui il computo dell'indennità integrativa speciale nell'indennità di buonuscita (e negli analoghi trattamenti di fine rapporto) deve essere effettuato in percentuale e l'individuazione di percentuali diverse rispettivamente per i dipendenti compresi nella lettera *a*) e nella lettera *b*) della disposizione sono principalmente finalizzate alla realizzazione di una soddisfacente equità ed omogeneità del risultato finale del calcolo del trattamento di fine rapporto tra i vari comparti del settore pubblico, da un lato, e tra questi e il settore privato, dall'altro, onde contenere gli effetti della diversità delle rispettive discipline, secondo le indicazioni fornite nella sentenza di questa Corte n. 243 del 1993. L'orientamento giurisprudenziale di cui si tratta ha valorizzato tale obiettivo, mentre la diversa interpretazione auspicata dalla Corte remittente darebbe luogo ad una sensibile sperequazione tra i vari settori a favore di quello pubblico.

Considerato in diritto

1. - La Corte di appello di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1 - *recte*: art. 1, comma 1, lettera *b*) - della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), nella parte in cui - secondo la costante interpretazione giurisprudenziale costituente diritto vivente - dispone che per i pubblici dipendenti ivi contemplati (e, in particolare, per i lavoratori iscritti all'Istituto postelegrafonici) l'inserimento della prescritta percentuale dell'indennità integrativa speciale (60 per cento)

nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita (e degli analoghi trattamenti di fine rapporto) debba avvenire attraverso l'applicazione anche a tale percentuale della decurtazione (del 20 per cento) stabilita, dall'art. 38 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, per tutti gli altri emolumenti che concorrono a formare la base contributiva da prendere in considerazione per la liquidazione dell'indennità di buonuscita.

Il giudice remittente ritiene che la norma censurata, in base alla quale la percentuale di indennità integrativa speciale presa in considerazione ai suddetti fini viene ad essere in concreto determinata nella misura del 48 per cento, sia in contrasto con gli articoli 36 e 38 Cost. in quanto l'incisiva riduzione della misura utile dell'indennità integrativa speciale che essa comporta, da un lato, si traduce in una quantificazione di tale indennità palesemente inadeguata alla sua natura retributiva e, dall'altro, dà luogo ad una quantificazione dell'indennità di buonuscita tale da non consentire al suddetto trattamento, nella sua natura di retribuzione differita, di svolgere la funzione di concorrere ad assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori nel corso della vecchiaia.

2. - La questione viene sollevata con due ordinanze di contenuto identico, pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti per essere definiti con unica pronuncia.

3. - Deve, in primo luogo, essere respinta l'eccezione di inammissibilità presentata dall'Avvocatura dello Stato sul rilievo che il remittente avrebbe dovuto egli stesso attribuire alla norma impugnata il significato ritenuto più idoneo a superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale. Si deve, infatti, osservare che, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che abbia acquisito i caratteri del "diritto vivente", la valutazione se uniformarsi o meno a tale orientamento è una mera facoltà del giudice remittente.

4. - Nel merito la questione non è fondata.

Secondo l'orientamento di questa Corte la disciplina dettata dalla legge n. 87 del 1994 deve considerarsi il frutto di una ragionevole scelta effettuata dal legislatore, nell'ambito della discrezionalità che gli compete in materia di introduzione di benefici di carattere retributivo e previdenziale, per perseguire in modo adeguato l'obiettivo considerato ineludibile dalla sentenza n. 243 del 1993, consistente nella previsione di meccanismi di computo dell'indennità integrativa speciale nell'ambito dei trattamenti di fine rapporto dei pubblici dipendenti (v., per tutte, sentenze n. 103 del 1995 e n. 175 del 1997).

La ragione che indusse la Corte a considerare necessaria - al fine di ricondurre la relativa normativa "a piena conformità ai principi costituzionali" - la previsione del suddetto computo e a ritenere, nel contempo, indispensabile, a tal fine, un intervento del legislatore, è stata quella di riuscire a **realizzare un sistema idoneo ad assicurare "una effettiva e ragionevole equivalenza" del calcolo complessivo dei diversi trattamenti di fine rapporto** - non solo nell'ambito del settore pubblico ma anche nei confronti del lavoro privato - modellato in modo da attribuire adeguata considerazione, oltre che ai principi di proporzionalità e sufficienza, alle persistenti diversità di regolamentazione, onde evitare l'eventuale creazione di forme di squilibrio ulteriori - e, in ipotesi, di segno opposto - rispetto a quelle all'epoca esaminate.

In base a quanto espressamente affermato dall'art. 1 della citata legge n. 87 del 1994 la determinazione dei suddetti trattamenti, con l'inclusione della prescritta percentuale di indennità integrativa speciale, deve avvenire **"in applicazione delle norme già vigenti**

con riferimento allo stipendio e agli altri elementi retributivi considerati utili". La disposizione in oggetto, per la sua connessione sistematica con l'art. 38 del DPR n. 1032 del 1973, è stata quindi costantemente interpretata nel senso che anche l'indennità integrativa speciale, nell'indicata misura del 60 per cento, **rientra nella base di calcolo della buonuscita e subisce l'ulteriore decurtazione del 20 per cento.** L'attribuzione del suddetto contenuto precettivo alla norma impugnata non ne determina il contrasto con gli invocati parametri costituzionali.

L'indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, è nel senso che la valutazione della congruità della retribuzione ai fini dell'art. 36 Cost. **deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti** (v., da ultimo, sentenza n. 115 del 2003); pertanto essa non può essere limitata all'indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa.

D'altra parte, l'indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, Cost., la corresponsione di un *minimum* la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell'operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica (v., da ultimo, sentenze n. 506 del 2002 e n. 87 del 2003). Nel caso di specie il giudizio di conformità ai suddetti principi dell'adozione del criterio della computabilità dell'indennità integrativa speciale nell'ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, già espresso più volte da questa Corte, deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall'interpretazione giurisprudenziale contestata dall'attuale remittente. Tale diminuzione, infatti, comporta un contenimento delle risorse finanziarie necessarie per dare attuazione alla legge n. 87 del 1994 senza incidere sulla "garanzia delle esigenze minime di protezione della persona" che deve essere comunque salvaguardata (v. sentenza n. 434 del 2002 e ordinanza n. 342 del 2002) ed è, altresì, adeguata all'esigenza, sottolineata da questa Corte nella sentenza n. 243 del 1993, **di omogeneizzare i risultati finali del calcolo dei diversi trattamenti di fine rapporto.**

**per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,**

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87 [1] (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevata, in riferimento agli articoli 36 e 38 della Costituzione [2], dalla Corte d'appello di Bologna con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004. Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2004.

NOTE

[1] Legge 29 gennaio 1994, n. 87 (*Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti*).

Art. 1

1. In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1° dicembre 1994, nella base di calcolo della indennità di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme già vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

a) per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità;

b) per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonché per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennità integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

Ndr. La legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente "Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza", con l'articolo 1 stabilisce che "Al personale statale (...) è attribuita una indennità integrativa speciale mensile determinata per ogni anno applicando, su una base fissata in lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita (...)".

Art. 2

1. Sulla quota dell'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal 1° dicembre 1984, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alle gestioni previdenziali. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività a decorrere dal 1° dicembre 1994. Per i dipendenti che cessino dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la residua somma è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

2. Le amministrazioni competenti dovranno versare alle rispettive gestioni previdenziali il contributo, nella misura percentuale attualmente prevista, a decorrere dal 1° dicembre 1994. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica - Gestione ENPAS, dal 1° dicembre 1994 sarà effettuato nel mese di gennaio 1995.

3. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nel periodo dal 1° dicembre 1984 al 30 novembre 1994 il contributo è determinato con riferimento alla quota dell'indennità integrativa speciale spettante nel periodo stesso per il livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

4. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge e quelle dovute per contributi a norma del presente articolo non danno luogo a corresponsione di interessi, né a rivalutazione monetaria.

5. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, la quota della indennità integrativa speciale sarà computata nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il 1° dicembre 1994.

Art. 3

1. Il trattamento di cui alla presente legge viene applicato anche ai dipendenti che siano cessati dal servizio dopo il 30 novembre 1984 ed ai loro superstiti, nonché a quelli per i quali non siano ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita o analogo trattamento.

2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a domanda, che deve essere presentata all'ente erogatore su apposito modello nel termine perentorio del 30 settembre 1994.

3. La prestazione deve essere corrisposta entro ilomissis.....



Art. 4

1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio comunque denominato con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.

2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

[2] Costituzione della Repubblica Italiana 27 dicembre 1947

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

[3] Corte Costituzionale Sentenza n. 243 del 5 maggio 1993

L'esclusione "in toto" dell'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, del "parastato" e delle Ferrovie dello Stato, contrasta con gli articoli 3 e 36 della Costituzione, giacché produce sperequazioni sostanziali e ingiustificabili sia rispetto ad altri settori del pubblico impiego (come quello dei dipendenti degli enti locali) che nell'ambito di ciascun settore (penalizzando in maggior misura i livelli retributivi più bassi), e, per altro verso, impedisce il pieno rispetto dei principi di proporzionalità e di sufficienza della retribuzione, anche differita, dei lavoratori dipendenti, alterando progressivamente il rapporto tra retribuzione reale e quantità e qualità del lavoro, e compromettendo, per le retribuzioni più basse, la sufficienza e la specifica funzione previdenziale del trattamento di fine rapporto.

[4] DPR 29 dicembre 1973 n. 1032 (*Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato*).

Art. 3. Indennità spettante al dipendente (nel testo modificato dall'art. 7 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dall'art. 1, comma 267, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ndr).

L'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.

L'indennità è pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel successivo capo III.

Per la determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a costituire la base contributiva.



All'iscritto al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo complessivo di servizio prestato.

Art. 38. Base contributiva.

La base contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti assegni: indennità di funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, DPR 30 giugno 1972, n. 748; assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, e per gli operai dello Stato; indennità prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; assegno annuo previsto dall'art. 12 del DL 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo ed incaricato; assegno annuo previsto dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; assegno perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i sottufficiali e per i militari di truppa; assegno personale attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova qualifica.

Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

Per particolari categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione complessiva di similari categorie di dipendenti statali.

Ndr. Con l'articolo 2 della legge 20 marzo 1980 n. 75, è stato disposto che: Con effetto dal 1° gennaio 1979 ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, la base contributiva di cui all'art. 38 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, all'art. 36, numero 1), della legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché alle analoghe disposizioni previste in altri ordinamenti previdenziali del personale dello Stato e delle aziende autonome, comprende, per gli iscritti alle gestioni previdenziali disciplinate dalle disposizioni stesse, anche la tredicesima mensilità, ugualmente computata all'80 per cento, considerata con esclusione degli annessi assegni o indennità che non siano espressamente previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.

La Corte costituzionale, con la sentenza 5-19 maggio 1993, n. 243, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 1, terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324, con gli articoli 3 e 38 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1032, nella parte in cui non prevedono, per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi ed i tempi indicati in motivazione.